



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0018886-18/10/2011  
Cl. 15 00 00/11 6

Alla Direzione generale  
per il paesaggio, le belle arti,  
l'architettura e l'arte  
contemporanee

Alla Direzione generale  
per le antichità

Alla Direzione regionale  
per i beni culturali e  
paesaggistici del Lazio

e, p.c. Al Segretario generale

LORO SEDI

OGGETTO: Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio – beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera *c*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si fa riferimento alla nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio prot. n. 15235 del 28 luglio 2011, di cui si unisce copia, con la quale è stato chiesto a questo Ufficio di pronunciarsi in merito ad alcuni quesiti posti dal Comune di Formello concernenti la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 134, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (di seguito: il Codice), in relazione a quanto disposto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, adottato con deliberazioni della Giunta regionale n. 556/07 e n. 1025/07 e non ancora approvato.

Il primo quesito posto dal Comune di Formello attiene alla determinazione della concreta portata applicativa delle modificazioni apportate alla disposizione sopra richiamata, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

Al riguardo, occorre considerare che l'articolo 134, comma 1, del Codice indica distintamente le tre diverse tipologie di beni paesaggistici. La lettera *c*), in particolare, ha introdotto una disposizione di rilevante portata innovativa, consentendo per la prima volta ai piani paesaggistici di individuare nuove categorie di beni paesaggistici oltre a quelli già vincolati mediante provvedimenti specifici emanati ai sensi dell'articolo 136 del Codice ovvero qualificati come tali *ex lege* ai sensi dell'articolo 142.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Peraltro, la richiamata lettera *c)* dell'articolo 134, comma 1, del Codice è stata oggetto di reiterate modifiche. Essa, infatti, nel suo tenore originario, includeva nel novero dei beni paesaggistici *“gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”*.

Successivamente, l'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, intervenendo su tale previsione normativa, ne ha modificato il testo in modo da consentire di qualificare come beni paesaggistici *“gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”*.

Da ultimo, ulteriori modificazioni alla disposizione in argomento sono state apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 3), del già richiamato decreto legislativo n. 63 del 2008. Conseguentemente, la disposizione dell'articolo 134, comma 1, lettera *c)*, del Codice oggi vigente comprende tra i beni paesaggistici di questo terzo tipo *“gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”*.

Al riguardo, va preliminarmente fugato ogni dubbio, in questa sede, in merito alla valenza da attribuire al richiamo all'articolo 136 del Codice introdotto nel contesto della disposizione sopra riportata dalla novella del 2008. In proposito, infatti, il Comune di Formello sembra interpretare tale riferimento come un rinvio al procedimento di individuazione dei beni paesaggistici di cui al già citato articolo 136. L'esegesi proposta, peraltro, appare del tutto contraria sia alla lettera che allo spirito della disposizione in argomento. E infatti, il riferimento ai beni *“individuati a termini dell'articolo 136”* deve intendersi come un rinvio limitato alla *tecnica di individuazione* – e non già al *procedimento* – previsto da quest'ultima disposizione.

In altri termini, il legislatore ha semplicemente inteso chiarire, rispetto alla precedente previsione normativa (a sua volta risultante dalla novella del 2006), che i beni paesaggistici vincolati direttamente mediante il piano paesaggistico – che, si ripete, rappresentano un terzo tipo che si aggiunge ai due tipi tradizionali – sono individuati con le modalità metodologiche di cui all'articolo 136 (ovvero mediante ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche e puntuale motivazione in ordine agli specifici profili di pregio che ciascun bene presenta) e non più mediante indicazione di categorie tipologiche di beni diverse da quelle canonizzate nell'articolo 136 dello stesso Codice, come era invece previsto nella precedente versione della disposizione, che faceva implicito rinvio alla metodologia di vincolo di cui all'articolo 142 del Codice.

E', invece, del tutto escluso che la nuova previsione normativa abbia inteso richiedere – ai fini dell'imposizione del vincolo ex art. 134, comma 1, lettera *c)*, del Codice – l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 136. Tale interpretazione, infatti, oltre a non trovare riscontro nel tenore testuale della disposizione, svuoterebbe la previsione normativa di qualsiasi effettiva portata innovativa, poiché di fatto escluderebbe la possibilità di introdurre con il piano paesaggistico vincoli nuovi e diversi da quelli già imposti mediante provvedimento amministrativo puntuale o *ex lege*.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

Sotto diverso profilo, e sempre con riferimento alla portata applicativa – in questo caso, temporale – dell'articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice, il Comune di Formello sostiene che i vincoli imposti dal PTPR del Lazio su intere categorie di immobili in base alla formulazione della suddetta disposizione vigente al tempo dell'adozione del piano – e, quindi, sulla base di “tipologie” nuove e diverse rispetto a quelle canonizzate nell'articolo 136 – dovrebbero essere ritenuti come non più vigenti in quanto “abrogati” a seguito dell'entrata in vigore della novella del 2008.

Tale conclusione non può essere ritenuta condivisibile e deve essere respinta, per due ordini di ragioni.

Trattandosi, invero, di successione tra atto amministrativo e atto normativo di rango legislativo, trova applicazione il generale principio *tempus regit actum*, in virtù del quale l'atto è legittimo se conforme alle norme vigenti al tempo della sua adozione, ciò che non è contestato in questa sede.

Inoltre, a giudizio di questo Ufficio, le disposizioni del PTPR Lazio con le quali si individuano a vario titolo ambiti territoriali riconducibili alla nozione di “*zone di interesse archeologico*” non sempre introducono – nonostante la diversa formulazione talora contenuta nel piano – una nuova tipologia di beni ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettera *c*) e 143, comma 1, lettera *d*), del Codice, bensì spesso, sostanzialmente, perimetrano ambiti territoriali che possono anche ricondursi alla specifica categoria di cui alla lettera *m*) del citato articolo 142, comma 1, del Codice, già tipizzata una volta per tutte dal legislatore statale.

Più in dettaglio, il PTPR del Lazio considera separatamente due ipotesi.

Da un lato, l'articolo 41 del Piano qualifica come zone di interesse archeologico vincolate *ex lege* ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera *b*), del Codice essenzialmente le zone espressamente individuate come rientranti in tale tipologia di mediante atti diversi dal PTPR, rispetto ai quali esso svolge una mera funzione ricognitiva e di adeguamento.

Dall'altro, l'articolo 45 del medesimo PTPR indica quali beni tutelati mediante vincolo imposto per la prima volta dallo stesso Piano (avvalendosi del disposto dell'articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice) i “*beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini*” (beni poi riportati nelle Tavole B del Piano).

In verità, però, gli ambiti territoriali indicati all'articolo 45 delle norme di Piano, sono, almeno in parte, anch'essi riconducibili nel novero delle zone archeologiche già vincolate *ex lege*, che il PTPR può e deve – ove ciò non sia già avvenuto – esclusivamente riconoscere e perimetrare, in virtù di quanto disposto dall'articolo 143, comma 1, lettera *c*), del Codice, e non costituire *ex novo*. Nel caso del PTPR del Lazio, la perimetrazione è avvenuta con una tecnica particolare, ovvero la predeterminazione di una fascia di rispetto sempre uguale per tutti i beni.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

Nonostante la parziale sovrapposizione di titoli eterogenei di tutela paesaggistica, la chiara indicazione contenuta nel PTPR, che considera come nuovi vincoli quelli posti ai sensi del richiamato articolo 45 delle norme di Piano, comporta, allo stato, la conseguenza della coesistenza di tali nuovi vincoli con quelli *ex lege* “Galasso”.

Tale operazione compiuta dal Piano è, peraltro, al tempo della sua adozione, da ritenersi possibile, alla luce del già richiamato diverso tenore testuale dell’articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice vigente a quel momento. E infatti, con riferimento ad analoga fattispecie verificatasi nella Regione Sardegna, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366, ha chiarito che: *“L’introduzione dei vincoli paesaggistici del “terzo genere” (art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004), per quanto comporti un controllo sui singoli interventi analogo a quello dei vincoli tradizionali, è pur sempre espressione del più ampio potere di pianificazione paesaggistica, dove l’intero territorio è, per la natura stessa del piano paesaggistico regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, necessariamente considerato nella sua globalità e assoggettato a prescrizioni, anche più incisive, modulate al di fuori dei vincoli. Perciò, per quanto concerne la rilevazione di quegli elementi fattuali, così come per l’attribuzione delle qualificazioni e delle prescrizioni limitative della modificabilità del paesaggio vincolato, similmente al resto del territorio non richiede, oltre la ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche, un’indagine del medesimo spessore del vincolo provvedimentale amministrativo (artt. 136 ss.), né una specifica motivazione”*.

Pertanto, e conclusivamente sul primo quesito, deve ritenersi che le disposizioni del PTPR Lazio adottato e non ancora approvato concernenti l’imposizione di vincoli – ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice – aventi ad oggetto *“beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini”* sono certamente criticabili sul piano effettuale, in quanto determinano la potenziale duplicazione dei titoli di tutela, e appaiono inoltre fondate su una nozione troppo ampia di paesaggio archeologico rispetto a quanto sembra consentito dal quadro normativo vigente, come meglio si dirà innanzi. Nondimeno, tali disposizioni sono a tutti gli effetti vigenti, non solo in base al principio *tempus regit actum*, ma anche se e nella misura in cui esse possono essere intese in realtà (anche) come aventi valenza di perimetrazioni delle aree di interesse archeologico di cui al citato articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice.

Il secondo quesito posto dal Comune di Formello attiene all’efficacia giuridica da riconoscere alle indicazioni cartografiche riportate nelle Tavole B del PTPR corrispondenti a beni vincolati ai sensi dell’articolo 45 delle norme di Piano, nel caso in cui, a seguito di verifiche operate dalla Soprintendenza archeologica, l’indicazione cartografica risulti già in fatto errata per assoluta carenza di reperti archeologici.

In proposito, è noto che sul tema è recentemente intervenuta la legge regionale del Lazio 13 agosto 2011, n. 10, la quale ha ritenuto di poter fornire sulla suddetta questione



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

una soluzione che appare in linea di massima convergere con quella proposta dal Comune. E infatti, l'articolo 5, comma 32, lettera *b*), della citata legge regionale n. 10 del 2001 ha modificato l'articolo 13 della precedente legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 con l'introduzione del nuovo comma 4-*bis*, il quale stabilisce che: *“La sussistenza dell'interesse archeologico delle aree individuate nel PTPR, non vincolate con un provvedimento dell'amministrazione competente, è resa dalla soprintendenza archeologica con propria dichiarazione vincolante a seguito dei relativi accertamenti. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti dalla soprintendenza, venga verificata l'inesistenza dei beni da tutelare, la realizzazione degli interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica. La Regione prende atto di tali accertamenti e adegua i relativi perimetri”*.

Indipendentemente da tale previsione normativa – che appare chiaramente incostituzionale per diretta violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Carta fondamentale – si ritiene comunque utile affrontare il tema offerto dal quesito in trattazione.

Al riguardo, occorre considerare che la tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico. Il paesaggio archeologico (bene paesaggistico) non va confuso con il sito archeologico (bene culturale, ricadente nell'ambito applicativo della Parte seconda del Codice, già legge n. 1089 del 1939). Il paesaggio archeologico, infatti, non si propone di conservare il singolo reperto, emergente o sotterraneo, bensì di salvaguardare la forma del paesaggio che include il sito archeologico, nelle sue diverse componenti, compenstrate a formare una peculiare tipologia di *“territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”* (secondo la definizione di paesaggio di cui all'articolo 131, comma 1, del Codice, che riprende, sul punto, la Convenzione europea del paesaggio del 2000).

In tale prospettiva è, anzitutto, pacifico che siano da qualificare come zone di interesse archeologico tutte le aree gravate da un puntuale vincolo archeologico imposto ai sensi della Parte seconda del Codice. Tale aspetto è stato ampiamente illustrato dallo scrivente Ufficio con il parere n. 8562 del 6 maggio 2011, al quale si rinvia sul punto, e di cui si unisce copia per pronto riferimento.

Parimenti pacifico è che il paesaggio archeologico – inteso come luogo in cui si compenetrano natura e archeologia, caratterizzando la forma culturalmente rilevante del territorio – non si esaurisca nelle sole aree gravate direttamente da vincoli archeologici. Esso normalmente si estende anche al di là della porzione di territorio direttamente interessata dalla presenza di reperti (ed, eventualmente, già gravata da puntuale vincolo archeologico), in quanto include anche il c.d. *“contesto di giacenza”*, ossia le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui i reperti si inseriscono, connotando il relativo paesaggio (in questo senso, v. Cons. Stato n. 1366 del 2011, *cit.* ed ivi ampi richiami di precedente giurisprudenza).



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

Pertanto, la circostanza che in una specifica porzione di territorio rientrante nella perimetrazione della zona archeologica non siano presenti reperti, né emergenti, né ancora da portare alla luce, di per sé non determina l'esclusione della tutela paesaggistica della zona di interesse archeologico, posto che tale regime protettivo, come detto, si estende ad abbracciare anche il contesto ambientale in cui i reperti si collocano.

L'ipotesi di assoluta carenza di reperti, che determina il venir meno della giustificazione della tutela paesaggistica, può, quindi, darsi solo ove sia stato accertato che l'area interessata non si presti neppure a costituire il contesto ambientale di tutela paesaggistica di reperti collocati in altre, almeno prossime porzioni territoriali.

Appare dunque evidente che è da considerarsi errata già in diritto, prima ancora che in fatto, la sottoposizione a tutela paesaggistica, nel PTPR adottato, di ulteriori aree sotto la tipologia delle zone di interesse archeologico (in sede, dunque, di perimetrazione delle zone di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*), oppure in sede di "estensione" applicativa della previsione dell'articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice, atteso che il paesaggio archeologico non può essere surrettiziamente inteso come una sorta di "anticipo" o "prenotazione" di un (eventuale e futuro) vincolo archeologico, ai sensi della Parte seconda del Codice.

Senonché, ove anche tale erronea applicazione sia accertata in maniera certa dalla Soprintendenza, il disposto del PTPR adottato non sembra superabile se non promuovendo la modifica in *parte qua* dello strumento pianificatorio nella sede propria della finale approvazione del piano.

Conclusivamente, se un accertamento della Soprintendenza per i beni archeologici di segno inequivocabilmente e definitivamente negativo può valere ad escludere il vincolo *ex lege* di zona archeologica (come del resto espressamente previsto dall'articolo 15, comma 4, delle norme di Piano), un tale accertamento non può far venire meno il vincolo che la Regione ha ritenuto autonomamente di imporre con propria determinazione in sede di adozione del PTPR (e annesse misure di salvaguardia), e che abbraccia, ancorché illegittimamente, anche ambiti inclusi a scopo deliberatamente cautelativo nelle perimetrazioni operate con il PTPR adottato, pur in assenza di prove certe sull'esistenza dei beni testimoniali identitari considerati. Non a caso – e volutamente – la correzione degli errori concernenti i vincoli imposti ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera *c*), del Codice non è espressamente contemplata all'articolo 15 delle norme di Piano. Disposizione, questa, di cui il Comune di Formello invoca – sostanzialmente – un'applicazione analogica che non si ritiene allo stato praticabile, proprio in quanto esclusa dallo stesso strumento pianificatorio.

Occorrerà, pertanto, inevitabilmente attendere il completamento del processo di copianificazione paesaggistica al fine di pervenire alla correzione degli errori emersi nell'applicazione dello strumento adottato e delle relative misure di salvaguardia.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

Il terzo quesito posto dal Comune di Formello tende ad appurare se, ove la Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici si siano già pronunciate in merito ad un piano particolareggiato, i relativi pareri debbano essere richiesti ugualmente anche con riferimento ai singoli interventi previsti dallo strumento pianificatorio attuativo.

Al quesito non può che darsi risposta affermativa.

Il parere delle competenti Soprintendenze da rendersi sul piano particolareggiato è espressamente previsto dall'articolo 16, commi terzo e quarto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni (legge urbanistica). In particolare, il richiamato terzo comma dell'articolo 16 della legge urbanistica stabilisce che *“I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici”*.

Occorre, in proposito premettere che la disposizione citata è tuttora vigente con mera funzione di supplenza rispetto alla potestà legislativa regionale. Si tratta, infatti, di norma cedevole, destinata a rimanere applicabile, per ciascuna regione, solo fin quando non troverà compiuta attuazione l'articolo 145, comma 5, del Codice, ove si stabilisce che: *“La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”*.

Peraltro, considerato che ad oggi la Regione Lazio non è ancora intervenuta in materia e che, pertanto, l'articolo 16, commi terzo e quarto, della legge urbanistica è applicabile nel territorio regionale, si pone il problema di stabilire la natura giuridica dell'istituto della valutazione di compatibilità paesaggistica sopra richiamato. Ciò al fine di chiarirne i rapporti rispetto agli altri strumenti ordinamentali di tutela del paesaggio e, in particolare, l'autorizzazione paesaggistica e il piano paesaggistico.

Già dall'esame della lettera della disposizione citata emerge chiaramente che la stessa prefigura una sorta di anticipazione parziale del giudizio di compatibilità paesaggistica reso in un momento anteriore rispetto all'autorizzazione del singolo intervento e, precisamente, nella fase di emanazione dello strumento urbanistico attuativo. Ne deriva che la valutazione di cui all'articolo 16, commi terzo e quarto, della legge urbanistica partecipa della stessa natura dell'autorizzazione paesaggistica, di cui costituisce un antecedente logico e cronologico. Non a caso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato utilizza, in proposito, l'espressione *“autorizzazione paesaggistica resa con riferimento al piano”* (così Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1491). Da ciò discende l'ulteriore corollario che la valutazione di compatibilità paesaggistica relativa agli strumenti attuativi non possa che essere resa con le stesse modalità procedurali e ad opera degli stessi soggetti istituzionali competenti al rilascio dell'autorizzazione



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## UFFICIO LEGISLATIVO

relativa al singolo intervento, ossia nei modi e termini oggi disciplinati dall'articolo 146 del Codice.

E', viceversa, da respingere la diversa prospettazione secondo la quale la valutazione in argomento spetterebbe all'esclusiva competenza regionale, in virtù del trasferimento delle attribuzioni statali in materia di urbanistica e di piani territoriali paesistici operato in favore delle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Ciò anzitutto in quanto la valutazione di compatibilità paesaggistica dei piani attuativi non appare assibilabile per natura e funzioni al piano territoriale paesaggistico. Essa, infatti, è deputata a svolgere tipiche funzioni di controllo, e non già di pianificazione dell'assetto del territorio (ancorché intervenga nell'ambito di un procedimento diretto a tale ultimo fine).

Peraltro, anche ove si ritenesse che valutazione di compatibilità paesaggistica abbia natura e funzione omogenea quella del piano territoriale paesaggistico – ciò che è da escludere, in base alle considerazioni sopra svolte – da tale assunto non deriverebbe affatto l'attrazione *in toto* della relativa competenza alle attribuzioni regionali. E infatti, partecipando della natura del piano paesaggistico, la valutazione in argomento non potrebbe che rimanere soggetta alla vigente disciplina legislativa in materia di pianificazione paesaggistica, la quale, come è noto, innovando all'assetto di attribuzioni delineato dal citato d.P.R. n. 8 del 1972, stabilisce il fondamentale principio della copianificazione Stato-Regioni.

Quanto infine al rapporto tra l'assenso reso sul piano particolareggiato e l'autorizzazione del singolo intervento, occorre sottolineare che si tratta di atti tra loro distinti. E', pertanto, da escludersi che il rilascio di un parere sullo strumento attuativo nel suo complesso possa considerarsi assorbente del successivo potere – che deve necessariamente essere esercitato – di esaminare i singoli progetti edificatori.

La conclusione ora esposta è, del resto, fatta propria anche dalle stesse norme del PTPR, le quali espressamente stabiliscono, all'articolo 11, comma 2, che *“L'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice sono subordinate al preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito di formazione del piano; resta fermo l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica i singoli interventi previsti nei piani approvati”*.

Nello stesso senso è, del resto, saldamente orientata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha anche chiarito il rapporto esistente tra le due valutazioni compiute dai medesimi organi in momenti temporalmente distinti e con riferimento ad elaborati diversi (in un caso il piano attuativo, nell'altro il progetto relativo al singolo intervento). In particolare, il supremo Consesso amministrativo, nel ritenere indefettibile l'autorizzazione del singolo intervento pur in presenza di una valutazione resa a monte sul relativo piano attuativo, ha chiarito che *“tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità*



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

*paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all'apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano.” (così Cons. Stato, sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 538 e Id. 15 marzo 2010, n. 1491).*

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Carpentieri', written over the printed name.